

**“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DELLE RISERVE DI CACCIA PER ATTIVITA’ DI GESTIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE E PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE” DI CUI ALLA L.R. 6/2008 - ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA D).**

**TITOLO I – Disposizioni generali**

**Art.1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità per la concessione dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione dell’articolo 10 - comma 1, lettera d) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 “Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria”.

**Art.2 – Ripartizione tra le attività finanziabili**

- a) I contributi di cui al presente regolamento sono finanziati ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2008 con le disponibilità del Fondo assegnate alla provincia di Udine nel rispetto dei criteri di cui al regolamento regionale emanato, ai sensi dell’art.39 LR 6/2008, con decreto del Presidente della Regione FVG n.253/10.
- b) Le risorse disponibili sono destinate per una quota non inferiore al 50 per cento delle medesime al finanziamento delle attività di gestione faunistico-ambientale delle associazioni delle Riserve di caccia e, nella percentuale residua, al finanziamento delle iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle medesime Riserve di caccia intese a favorire l’insediamento, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica.
- c) Qualora la quota di cui al comma b) ecceda le richieste di finanziamento delle attività di gestione faunistico – ambientale, le risorse residuali possono essere impiegate per il finanziamento delle iniziative di miglioramento ambientale richieste dalle Riserve di caccia.

**Art.3 – Beneficiari**

I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le associazioni delle Riserve di caccia di cui all’art.14 della legge regionale 6/2008.

**TITOLO II – Attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia**

**Art.4 – Tipologia di attività finanziabili**

- a) I contributi per le attività relative alla gestione faunistico-ambientale sono erogati alle associazioni delle Riserve di caccia per le attività svolte nel corso di una annata venatoria.
- b) Sono comprese tra le attività finanziabili tutte quelle svolte in adempimento di obblighi di natura pubblicistica e quelle mirate alla prevenzione e al contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni e alle attività antropiche.

#### Art.5 – Modalità di erogazione degli incentivi

- a) Le associazioni delle Riserve di caccia presentano, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo alla struttura competente in materia della Provincia secondo il modello di cui all'allegato 4, corredata dal preventivo di spesa relativa all'esecuzione delle azioni finanziabili.
- b) La misura del contributo concedibile non può superare l' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

### **TITOLO III – Miglioramenti ambientali a fini faunistici**

#### Art.6 – Azioni ed ambiti territoriali

- a) I contributi per il miglioramento ambientale sono concessi per finanziare azioni finalizzate a migliorare la disponibilità alimentare, incrementare le aree di rifugio e di protezione, nonché i siti di riproduzione, sosta e svernamento della fauna di maggior interesse. Le azioni finanziabili riguardano:
  - 1) La conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e il loro mantenimento;
  - 2) Il ripristino e la conservazione di zone umide;
  - 3) La destinazione delle superfici agricole a colture a perdere;
  - 4) L'imboschimento di superfici a seminativo e il loro mantenimento;
- b) Nei biotopi, istituiti ai sensi dell'art.4 della legge regionale 30 settembre 1996 n.42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le azioni possono essere attuate, qualora non contrastanti con le norme di tutela.
- c) Nei parchi comunali e intercomunali, istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996, le azioni possono essere attuate qualora non contrastanti con le norme di attuazione e di gestione dei parchi stessi.

#### Art.7 – Conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e loro mantenimento

- a) Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, lettera a), punto 1), la conversione dei seminativi a colture foraggere permanenti è effettuata utilizzando un miscuglio di specie a foglia larga, appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose, nonché di graminacee. Le essenze erbacee impiegate per l'impianto dei prati e per le eventuali tra semine sul cotico esistente sono indicate nell'allegato 1.
- b) Le operazioni per la cura dei prati e prati-pascolo, ancorché convertiti, comportano congiuntamente:
  1. esecuzione di uno o più sfalci, in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni climatiche, da effettuare dopo il 30 giugno, esclusivamente nelle ore diurne;
  2. divieto di impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;
  3. mantenimento degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate.
- c) Il contributo annuo per unità di superficie agricola, erogabile alle associazioni delle Riserve di caccia, è concedibile:
  1. fino a un massimo di 420 euro ad ettaro per la conversione dei seminativi a prato erogabili per un periodo massimo di tre anni dalla conversione;
  2. fino a un massimo di 360 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo aventi già tale destinazione che, a causa dell'orografia o dell'acclività dei luoghi, deve essere effettuata manualmente;

3. fino a un massimo di 260 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo, aventi già tale destinazione, compiuta con mezzi meccanici.

#### Art.8 – Ripristino e conservazione di zone umide

- a) ai fini della concessione dei contributi di cui all'art.6, lettera a), punto 2), sono zone umide le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi o arbusti.
- b) Le operazioni di ripristino e conservazione delle zone umide comportano congiuntamente:
  1. mantenimento di un adeguato livello d'acqua durante l'anno su tutta o almeno tre quarti della superficie considerata, calcolata al momento di massima disponibilità di acqua;
  2. manutenzione e pulizia dei canali di afflusso e di deflusso;
  3. ripulitura, su almeno il 50 per cento delle aree poco profonde, del taglio stagionale dei canneti, scirpeti o cariceti dopo il 30 giugno con asporto del materiale vegetale;
  4. esecuzione dopo il 30 giugno ed esclusivamente nelle ore diurne, di uno o più sfalci della superficie inerbita;
  5. divieto di impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici.
- c) Il contributo annuo per unità di superficie agricola erogabile alle associazioni delle Riserve di caccia è concedibile fino a un massimo di 260 euro ad ettaro.

#### Art.9 – Destinazione delle superfici agricole a colture a perdere

- a) Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, lettera a), punto 3), le coltivazioni a perdere per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione della fauna selvatica sono effettuate esclusivamente sui terreni già a seminativo impiegando almeno due essenze delle specie elencate nell'allegato 2.
- b) Le operazioni agronomiche per la conduzione delle colture a perdere comportano congiuntamente:
  1. semina, in fasce larghe al massimo 15 metri, di almeno due colture a scelta tra quelle comprese nell'allegato 2 entro il 31 maggio per le colture a semina primaverile o entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale;
  2. divieto di impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;
  3. mantenimento della coltura in campo fino al 31 marzo dell'anno successivo alla sua maturazione;
  4. mantenimento di una copertura vegetale, ancorché con la realizzazione di colture intercalari, in modo continuato durante tutto il periodo dell'anno;
  5. utilizzo degli eventuali recuperi di prodotto in siti di foraggiamento dislocati nell'ambito del territorio della Riserva di caccia.
- c) Il contributo annuo per unità di superficie agricola erogabile alle associazioni delle Riserve di caccia è concedibile fino a un massimo di 620 euro ad ettaro.

#### Art.10 – Imboschimenti di superfici a seminativo e loro mantenimento

- a) Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, lettera a), punto 4), l'imboschimento delle superfici a seminativo è effettuato utilizzando essenze arboree appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nelle aree interessate, comprese nell'elenco di cui all'allegato 3 e può consistere nella

- creazione di un insieme di formazioni vegetali d'alto fusto come di siepi alberate o di siepi cespugliate.
- b) Le superfici oggetto di imboscamento, siano esse contigue o non contigue con altre superfici imboschite, devono riguardare una estensione non inferiore a 1.000 mq. ed avere una larghezza media superiore ai 2,5 metri.
  - c) Le operazioni per la cura delle superfici convertite comportano per i primi cinque anni dell'impianto:
    - 1. divieto di impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;
    - 2. controllo dello sviluppo delle essenze arbustive;
    - 3. ripulitura della vegetazione erbacea spontanea;
    - 4. raccolta e conferimento in discarica di eventuali rifiuti.
  - d) Il contributo annuo per unità di superficie agricola erogabile alle associazioni delle Riserve di caccia è così fissato:
    - 1. per il primo anno, l'80 per cento delle spese documentate effettivamente sostenute per l'impianto, fino a un massimo di 3.000 euro ad ettaro;
    - 2. per il secondo e terzo anno: fino a un massimo di 420 euro ad ettaro;
    - 3. per il quarto e quinto anno: fino a un massimo di 200 euro ad ettaro.
  - e) La presente azione non si applica alle colture legnose specializzate.

Art.11 – Modalità di presentazione delle domande di contributo ed erogazione degli stessi.

- a) Le domande di contributo, redatte in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, sono presentate secondo il modello di cui all'allegato 5, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, alla struttura competente in materia faunistica e venatoria della Provincia.
- b) Per ottenere le agevolazioni previste per le azioni di cui agli articoli 7,8 e 9 la domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:
  - 1. corografia scala 1:25000 con ubicazione delle particelle;
  - 2. fotocopia dell'estratto di mappa;
  - 3. fotocopia dell'atto ( scrittura privata, convenzione, contratto, ecc.) che autorizza l'effettuazione del miglioramento ambientale per l'anno cui è riferita la richiesta;
  - 4. fotocopia della delibera con cui l'assemblea autorizza l'effettuazione del miglioramento ambientale;
  - 5. preventivo di spesa.
- c) Per ottenere le agevolazioni previste per le azioni di cui all'art.10 la domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:
  - 1. programma di miglioramento ambientale a fini faunistici;
  - 2. corografia scala 1:25000 con ubicazione delle particelle;
  - 3. certificato catastale ed estratto di mappa;
  - 4. assenso, per un periodo almeno trentennale, del proprietario concedente in affitto, comodato o uso alla realizzazione dell'intervento oggetto di conversione;
  - 5. fotocopia della delibera con cui l'assemblea autorizza l'effettuazione del miglioramento ambientale;
  - 6. preventivo di spesa o computo metrico estimativo dei lavori preventivati per la realizzazione dell'intervento.
- d) Il contributo per le azioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 sarà liquidato a presentazione da parte del beneficiario, entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno, dell'elenco analitico della documentazione (fatture, ricevute, ecc.) attestante la spesa sostenuta.

- e) Ai fini dell'erogazione del contributo per le azioni di cui all'art.10 entro sei mesi dall'atto di concessione emanato dalla struttura competente in materia faunistica e venatoria della Provincia, il beneficiario presenta a quest'ultima copia della documentazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto.
- f) E' possibile richiedere a titolo di ristoro delle spese sostenute per lavori in economia fino a un massimo del 40% delle spese preventivate. In tale caso l'erogazione è effettuata a titolo di premio esente da rendicontazione.

Art.12 – Divieto di cumulo.

- a) I contributi concessi ai sensi del presente titolo non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.

#### ***TITOLO IV - Norme finali***

Art.14 – Rinvio

- a) Per quanto non previsto nel presente articolato si applica la legge 7 agosto 1990 n.241 nonché quanto previsto dal "Regolamento prov.le per la concessione dei contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati" purché compatibili con il presente Regolamento.
- b) Il rinvio a leggi nazionali, regionali o norme regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art.15 – Entrata in vigore

- a) Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione del Consiglio provinciale che lo approva.

***Allegato 1 - Essenze da utilizzare per l'impianto dei prati***  
(riferito all'articolo 7)

BROMO  
FESTUCA ARUNDINACEA  
FESTUCA OVINA  
FESTUCA PRATENSE  
FESTUCA ROSSA  
FLEOLO  
GINESTRINO  
LOGLIO ITALICO  
LOGLIO PERENNE  
MEDICHE  
POA  
TRIFOGLIO LADINO  
TRIFOGLIO PRATENSE  
VECCIA

**Allegato 2 - Essenze da utilizzare nelle colture a perdere**  
(riferito all'articolo 9)

AVENA  
CAVOLO DA FORAGGIO  
COLZA INVERNALE  
ERBA MAZZOLINA  
ERBA MEDICA  
FAVINO  
FRUMENTO  
FACELIA  
GRANO SARACENO  
GRANOTURCO CINQUANTINO  
MIGLIO  
PANICO  
PISELLO DA FORAGGIO  
SEGALE  
SENAPE  
SORGO DA GRANELLA  
TRIFOGLIO INCARNATO  
TRIFOGLIO LADINO  
TRIFOGLIO VIOLETTO  
VECCIA VILLOSA

**Allegato 3 - Elenco delle specie arboree ed arbustive**  
(riferito all'articolo 10)

Essenze arboree:

ACERO  
BAGOLARO  
CARPINO BIANCO  
CASTAGNO  
CILIEGIO  
FARNIA  
FRASSINO  
GELSO  
MELO SELVATICO  
NOCE  
OLMO  
ONTANO  
PERO SELVATICO  
PINO SILVESTRE  
PIOPPA BIANCO  
SALICE  
SORBO

Essenze arbustive:

CORNIOLA  
LIGUSTRO  
MIRABOLANO  
NOCCIOLO  
OLIVELLO SPINOSO  
PRUGNOLO  
SAMBUCO  
SANGUINELLO



**Allegato 4 - modello di domanda di contributo per le attività di gestione faunistico-ambientale**

(riferito all'articolo 5)

Alla Amministrazione Provinciale di Udine  
Piazza Patriarcato n.3  
33100 UDINE

OGGETTO: Legge regionale 06.03.2008, n.6, articolo 10, comma 1, lettera d).  
Richiesta di contributo per attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia.

**DENOMINAZIONE**

Associazione Riserva di caccia di \_\_\_\_\_  
Codice fiscale / partita I.V.A. \_\_\_\_\_

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

(cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in comune di \_\_\_\_\_ frazione/località \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
In qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

La concessione del contributo di euro \_\_\_\_\_  
Quale finanziamento delle attività relative alla gestione faunistico-ambientale compiuta dall'associazione "Riserva di caccia di \_\_\_\_\_" nel corso dell'annata venatoria \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.  
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

**SI IMPEGNA**

a rispettare le prescrizioni del Regolamento Provinciale emanato al fine di disciplinare quanto previsto dall'art.10, comma 1, lettera d) LR 06/2008.

**CHIEDE**

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accredito:

conto corrente postale n. \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_

conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_

aperto presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_

dipendenza di \_\_\_\_\_

intestato a : \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2002: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**Allegato 5 - modello di domanda di contributo per le attività di miglioramento ambientale**

(riferito all'articolo 11)

Alla Amministrazione Provinciale di Udine  
Piazza Patriarcato n.3  
33100 UDINE

OGGETTO: Legge regionale 06.03.2008, n.6, articolo 10, comma 1, lettera d).

Richiesta di contributo per: (\* 1) \_\_\_\_\_

(\*1) – Indicare l'oggetto dell'intervento:

- a) – conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e il loro mantenimento;
- b) – ripristino e conservazione zone umide;
- c) – destinazione delle superfici agricole a colture a perdere;
- d) – imboschimento di superfici a seminativo e il loro mantenimento.

**DENOMINAZIONE ENTE**

Associazione Riserva di caccia di \_\_\_\_\_

Codice fiscale/partita I.V.A. \_\_\_\_\_

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

(cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in comune di \_\_\_\_\_ frazione/località \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

In qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

La concessione del contributo di euro \_\_\_\_\_  
per l'effettuazione dell'azione dell'intervento di  
(\*1) \_\_\_\_\_

da effettuarsi sui terreni identificati nel Comune censuario di

fg. \_\_\_\_\_,

particella/e \_\_\_\_\_.

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

**DICHIARA**

di non aver presentato né di voler presentare altre richieste di sovvenzione per l'intervento oggetto della presente richiesta ai sensi della normativa in vigore (\*)  
 di avere la disponibilità all'utilizzo dei terreni per l'attuazione delle azioni di miglioramento ambientale a fini faunistici (\*)  
che i terreni sono (\*)  /  non sono inclusi nei perimetri dei biotopi ovvero  (\*) dei parchi comunali o  (\*) parchi intercomunali istituiti ai sensi della LR 42/1996.  
(\* barrare le caselle di interesse)

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni del Regolamento provinciale emanato al fine di disciplinare quanto previsto dall'art.10, comma 1, lettera d) LR 06/2008.

CHIEDE

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accreditamento:

conto corrente postale n. \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

aperto presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_

dipendenza di \_\_\_\_\_

intestato a : \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2002: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.